

ISTITUTO "COSTANTE GRIS"
31021 MOGLIANO VENETO (TV)

DECRETO N 18

del 27/06/2022

D E C R E T O

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

REGIONALE

Il Commissario Straordinario Regionale, Avv. Enrico Specchio, nominato con D.G.R. n. 423 del 07/04/2023, ha adottato in data odierna il presente provvedimento avente ad

O G G E T T O

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
2022**

**L.R. 23 NOVEMBRE 2012, N. 43
D.G.R.V. 780 DEL 21 MAGGIO 2013, ART. 16**

**Visto
Per l'impegno di spesa**

**IL CAPO UFFICIO
RAGIONERIA
E AMMINISTRAZIONE**

**VISTO
IL SEGRETARIO DIRETTORE**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

- L'Istituto Costante Gris di Treviso è un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, eretta in ente morale già nell'anno 1880, il cui statuto organico è stato approvato con Regio Decreto 12 giugno 1890, in applicazione della Legge 3 agosto 1862, n. 753 poi sostituita dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972;
- L'attività principalmente svolta dall'ente, come sviluppo dell'accordo di programma stipulato nel 2006, è qualificata in attività di assistenza a persone anziane non autosufficienti e disabili anziane, accreditata per 165 posti letto, attuando a questo scopo specifiche sinergie con vari soggetti del territorio circostante quali l'Azienda ULSS 2, il Comune di Mogliano Veneto e molte associazioni che operano nel settore;
- Insistono, in alcune strutture dell'IPAB, ulteriori unità di offerta dedicate a persone disabili (accreditate e previste in programmazione locale). Si tratta di attività gestite direttamente dalla Azienda ULSS n. 2 (per 6 anni dal primo settembre 2014, rinnovati di altri 6 sino al 2026) e dal Consorzio Restituire di Treviso per effetto della deliberazione del Direttore Generale della Azienda ULSS n. 2, n. 892 del 2013 (per 6 anni dal 2014, in proroga fino al 30/06/2023);
- Date le enormi difficoltà economiche attraversate dall'ente e le continue azioni attivate dai creditori, che mettevano in serie difficoltà la gestione pubblica dei servizi erogati dall'ente, con deliberazione n. 117 dell'11 febbraio 2014, la Giunta Regionale, dopo anni di commissariamento "ordinario", ha provveduto alla nomina del Commissario Regionale straordinario, con funzioni liquidatorie, in esecuzione del procedimento ex L. 27 gennaio 2012, n. 3 "*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*", poi sostituito con deliberazione n. 1268 del 22 luglio 2014 da un nuovo commissario, con le medesime funzioni, insediandosi in data 9 settembre 2014;
- Il procedimento era sorto dalla presentazione al Tribunale di Treviso del ricorso n. 4222 datato 20 dicembre 2013 ed in virtù di tale atto il Giudice, in data 10 gennaio 2014, Reg. Gen. 4222/2013, ha provveduto alla nomina dell'Organismo di Composizione della Crisi, allo scopo di dare avvio al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- La situazione contabile al 30 giugno 2014 è stata considerata quale punto di riferimento del piano di ristrutturazione dei debiti e la proposta di accordo ai creditori in continuità di impresa che, dopo una imponente attività di ricognizione e analisi di fattibilità, controllo e interlocuzione con i creditori, è stata ammessa dal Giudice con decreto n. 10 del 18 marzo 2015;
- In data 19 marzo 2015 è stata depositata presso il Tribunale Civile di Treviso la proposta di Piano di composizione della crisi da sovraindebitamento con numero di registro n. 5/2015 e ammessa dal Giudice Designato in data 19 maggio 2015, fissando un ulteriore termine per la presentazione dell'aggiornamento dei dati contabili riferibili al 18 marzo 2015;
- In data 24 aprile 2015, l'ente ha provveduto a depositare l'aggiornamento del piano, così come richiesto dal Giudice Delegato a far data 18 marzo 2015;
- Il deposito dell'aggiornamento del piano, ha comportato che la data del 18 marzo funga da separazione tra la gestione corrente e la gestione pregressa, pertanto dal 19 marzo l'ente non è stato più autorizzato a predisporre pagamenti di competenza anteriore a tale data;
- In data 20 maggio 2015 il Giudice Delegato, ha provveduto ad ammettere formalmente il piano presentato disponendo le azioni conseguenti (tra le altre: pubblicazione del piano e comunicazioni ai creditori);
- Ottenuto il consenso dell'80% dei crediti e conseguentemente raggiunto l'accordo sul Piano di Composizione della crisi, secondo le modalità previste dalla L. 3/2012 (che richiede la percentuale minima del 60%) è intervenuta la sua omologazione in data 10 dicembre 2015 con decreto del Giudice, il quale ha respinto le contestazioni di quattro creditori rappresentanti meno del 10 % dei crediti. L'esecuzione del medesimo Piano è stata poi affidata ad un soggetto Liquidatore – nominato dal Tribunale in data 22 dicembre 2015 – sotto il controllo dell'OCC;

- Con atti depositati in data 21 dicembre 2015 i medesimi creditori hanno proposto reclamo ai sensi degli articoli 12 L. 3/2012 e 739 del c.p.c. avverso il decreto di omologa del 10 dicembre 2015. Con decreto motivato il Tribunale di Treviso ha accolto le opposizioni proposte, dichiarando inammissibile per l'IPAB Gris il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- Tale accoglimento è attualmente in fase di valutazione da parte della Corte di Cassazione avanti alla quale è stata presentata l'impugnazione del provvedimento;
- In tale contesto, il Liquidatore giudiziale ha iniziato la sua attività di esecuzione del piano, aggiornando e depositando per il visto del Giudice in data 27 febbraio 2017 l'elenco dei creditori, nonché portando a compimento dal 2017 la liquidazione del primo e secondo piano di riparto parziale riguardante i crediti prededucibili e parte di quelli privilegiati.

CONSIDERATO CHE:

- L'Istituto Gris, dall'omologazione del Piano, ha potuto focalizzare l'attenzione principalmente sulla propria attività istituzionale, secondo il piano pluriennale basato sul presupposto dell'equilibrio tra costi e ricavi, approvato con decreto della gestione commissariale;
- L'Istituto, pur rimanendo un'entità giuridica unica e unitaria, ha continuato nel corso del 2022 a suddividere la gestione economica e patrimoniale nei due ambiti della gestione servente la prospettiva liquidatoria e in quello della gestione corrente tipica. Questa dicotomia ha fatto emergere come la gestione successiva al 18 marzo 2015, a questo punto sollevata dagli effetti di quanto rientrante nella gestione liquidatoria, garantisca un sostanziale equilibrio economico e finanziario dell'Istituto, manifesto risultato di tutte le attività di riorganizzazione avviate e svolte negli ultimi anni, volte all'efficientamento dell'intera gestione. L'esercizio 2022 registra un risultato d'esercizio positivo riferibile alla gestione caratteristica e alla gestione patrimoniale.
- A causa della odierna fase di sospensione del procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento, dovuta al deposito del ricorso avanti la Corte di Cassazione e al fine di fornire la più corretta lettura del bilancio, si è ritenuto d'obbligo redigere il bilancio 2022 mantenendo l'impostazione adottata negli scorsi anni, ossia considerando l'Istituto quale unica e inscindibile entità ma allo stesso tempo mantenendo le due gestioni economico – patrimoniali suddivise, esplicitando così, per ogni voce di bilancio, la componente relativa al proprio ambito di formazione. In caso di esito positivo avanti la Suprema Corte, infatti, il Piano di composizione riprenderebbe il proprio percorso accogliendo quanto di propria competenza e proseguendo nella propria prospettiva liquidatoria, interamente affidata al soggetto Liquidatore incaricato dell'esecuzione del Piano stesso;
- Con decreto Commissariale n. 12 del 30 giugno 2022 è stato approvato il bilancio d'esercizio dell'anno 2021;
- Con decreto Commissariale n. 4 del 28 febbraio 2023 sono stati approvati gli atti programmatici per l'anno 2023 e per il triennio 2023 – 2025.

PRESO ATTO CHE con l'articolo 16, di cui all'Allegato A alla DGR 780/2013, si prevedono i termini per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il del 30 aprile dell'esercizio successivo e straordinariamente entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, con atto specificatamente motivato.

VISTO:

- Quanto disposto dalla nota della Regione del Veneto prot. n. 0209439 del 18/04/2023 con la quale la stessa Amministrazione regionale concedeva la possibilità dello slittamento di cui sopra;
- Il decreto commissariale n. 13 del 20 aprile 2023.

RILEVATO CHE:

- Data la specifica situazione di sostanziale scissione gestionale e contabile a far data dal 18 marzo 2015, si rende necessario procedere con l'approvazione degli allegati riferibili allo stato patrimoniale, al conto economico ed alla nota integrativa con valori distinti, riferibili distintamente agli ambiti della *cd. Azienda corrente* e della *cd. Azienda Liquidazione*;

- La formazione del risultato d'esercizio 2022 è riconducibile all'esito delle due gestioni sottolineando come nell'ambito della gestione di composizione della crisi siano maturate componenti d'esercizio discendenti prevalentemente da posizioni pregresse e da sistemazioni contabili. L'utile della *cd. Azienda corrente*, conferma il risultato positivo dell'area legata all'attività caratteristica ed evidenzia l'equilibrio dell'attuale gestione;
- L'**Allegato A** al presente provvedimento, riporta lo *Stato Patrimoniale* al 31 dicembre 2022;
- L'**Allegato B** al presente provvedimento, riporta il *Conto Economico* al 31 dicembre 2022;
- L'**Allegato C** al presente provvedimento, riporta la *Nota Integrativa* al bilancio dell'esercizio 2022;
- L'**Allegato D** al presente provvedimento, riporta il *Rendiconto Finanziario* al 31 dicembre 2022;
- L'**Allegato E** al presente provvedimento, riporta la *Relazione del Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 14 delle "Disposizioni esecutive dell'art. 8 della L.R. 23 novembre 2012, n. 43"*;
- L'**Allegato F** al presente provvedimento riporta la *Relazione del Revisore dei Conti*.

TUTTO CIÒ PREMESSO

- Tenuto conto delle disposizioni della Legge n. 3 del 27/01/2012;
- Vista la normativa vigente in materia e in particolare la LR n. 43 del 23/11/2012 e la DGRV n. 780 del 21/05/2013;
- Visti i regolamenti dell'ente e il piano dei conti;
- Visti ed esaminati i documenti costituenti il Bilancio di esercizio per l'anno 2022;
- Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;

DECRETA

1. Di approvare il Bilancio di esercizio 2022, nelle risultanze espresse e conseguentemente accertate dagli uffici e dai professionisti incaricati, composto da:
 - L'**Allegato A** - *Stato Patrimoniale* al 31 dicembre 2022;
 - L'**Allegato B** - *Conto Economico* al 31 dicembre 2022;
 - L'**Allegato C** - *Nota Integrativa* al bilancio dell'esercizio 2022;
 - L'**Allegato D** - *Rendiconto Finanziario* al 31 dicembre 2022;
2. Di dare atto che il bilancio di esercizio è accompagnato dalla *Relazione del Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 14 delle "Disposizioni esecutive dell'art. 8 della L.R. 23 novembre 2012, n. 43"*, **Allegato E**;
3. Di dare atto della relazione del Revisori dei conti, **Allegato F** *Relazione del Revisore dei Conti*;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto secondo le forme di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
REGIONALE
Avv. Enrico Specchio



Il presente decreto è stato pubblicato per estratto all'Albo dell'Istituto

il 27 GIU. 2023



IL FUNZIONARIO INCARICATO
